

COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Provincia di Pavia



Via Valle, 4
27010 Valle Salimbene
e-mail staff@vallesalimbene.org
PEC: [staff @ pec.vallesalimbene.org](mailto:staff@pec.vallesalimbene.org)

Tel. 0382485036
Fax. 0382587081
C.F.00466530185

Ordinanza Sindacale n. 3 del 30.4.2024

**Ordinanza contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria sul territorio del Comune di VALLE SALIMBENE
(Applicazione D.P.R. 753/80 art. 52 e 55).**

IL SINDACO

VISTA la nota della RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Vice direzione generale operation, Direzione operativa infrastrutture, Direzione operativa Infrastrutture Milano, Unità Territoriale Milano Linee Sud, assunta agli atti del Comune di Valle Salimbene al numero 1297 di protocollo del 22.4.2024, avente ad oggetto

“Richiesta di Emanazione Ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria”, nella quale si richiede al Sindaco l’emissione di ordinanza contingibile ed urgente con l’imposizione dell’obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, di provvedere al taglio di rami ed alberi che possano in caso di caduta interferire con l’infrastruttura ferroviaria, costituenti un pericolo per la pubblica incolumità nonché comportante interruzione di pubblico servizio, nel rispetto delle norme stabilite dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980;

VISTO l’art. 52 del DPR n.753 dell’11/07/1980 che recita: “Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”;

VISTO l’art. n. 55 del DPR n.753 dell’11/07/1980 che recita: “I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”;

CONSIDERATI INOLTRE i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo della circolazione dei treni, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

- pericolo d’incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora provenienti dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amm.ne Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;
VISTO l'art.54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Valle Salimbene , ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni. Medesima verifica e controllo dovranno essere messi in atto costantemente nel tempo e, qualora dovessero verificarsi situazioni di pericolo per la circolazione dei treni, porvi rimedio immediatamente.

DISPONE

Che la presente sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
- trasmessa alla Prefettura U.T.G. di Pavia, protocollo.prefpv@pec.interno.it
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa in copia a RFI; rfi-doi.doit.mi.utls@pec.rfi.it

Si rammenta all'interessato o interessati che qualora non venissero rispettate le norme contenute nel presente atto per quanto attiene al rispetto dei tempi imposti nonché alle modalità ed efficacia dei lavori eseguiti si procederà alla denuncia presso la Magistratura per il reato contemplato dall'art. 650 del Codice Penale ed eventualmente per la commissione di altri e più gravi reati previsti da leggi specifiche in materia.

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse avverso la Presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso al TAR della Lombardia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo

Pretorio del Comune;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune.

IL SINDACO

Velea Daniela Maria GATTI COMINI